

**A.C. 137 e abbinate.
Medicine e pratiche non convenzionali.**

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE
DA ADOTTARE COME NUOVO TESTO BASE

CAPO I.

REGOLAMENTAZIONE DELLE MEDICINE E DELLE PRATICHE NON CONVENZIONALI

ART. 1.

(Finalità e oggetto della legge).

1. La Repubblica riconosce il diritto di avvalersi delle medicine e delle pratiche non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria di cui all'articolo 6, dai laureati in chiropratica e in osteopatia di cui all'articolo 15, e dagli operatori professionali delle discipline bio-naturali di cui all'articolo 21, iscritti ai rispettivi albi e registri professionali e in possesso di specifiche qualificazioni professionali, conseguite secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. La Repubblica nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce la libertà di scelta terapeutica dell'individuo e la libertà di cura da parte del medico e di tutti gli operatori di cui alla presente legge, all'interno di un libero rapporto, consensuale e informato, con il paziente e tutela l'esercizio delle medicine e delle pratiche non convenzionali.

3. La Repubblica nell'interesse della salvaguardia del diritto alla salute delle persone, garantisce e favorisce un'adeguata qualificazione professionale degli operatori delle medicine e delle pratiche non convenzionali, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione presso le Università degli studi statali e non statali, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati, accreditati ai sensi del comma 5, dei quali controlla l'attività e reprime l'esercizio per fini illeciti e in violazione della presente legge.

4. Alle Università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia, è data facoltà di stipulare eventuali convenzioni con strutture del Servizio sanitario nazionale e istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 5, per lo svolgimento dei corsi di laurea e dei corsi di formazione nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali di cui al comma 1.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro della salute, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti pubblici e privati di formazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9, e della lettera b) del comma 4 dell'articolo 18.

6. Le associazioni e le società scientifiche accreditate ai sensi dell'articolo 2, le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati delle medicine e delle pratiche non convenzionali, accreditati ai sensi del comma 5, possono organizzare corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale inseriti nel programma nazionale per la formazione continua in medicina (E.C.M.) adottato ai sensi degli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

7. Alle Università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia, è data facoltà di inserire nei corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di medicina veterinaria, di farmacia, di scienze biologiche e di chimica, le materie di insegnamento relative alle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce le materie di insegnamento, nonché i criteri e le modalità del loro eventuale inserimento, nei corsi di laurea di cui al comma 7, previo parere vincolante della Commissione permanente di cui all'articolo 4.

9. La Repubblica riconosce l'esigenza di una armonizzazione dei principi fondamentali stabiliti dalle disposizioni vigenti nei Paesi membri dell'Unione europea in materia di regolamentazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di formazione universitaria, di disciplina dell'esercizio professionale, di riconoscimento delle accademie europee e dei centri di ricerca internazionali di formazione culturale e professionale, il cui valore scientifico è riconosciuto dalle disposizioni di legge di Stati con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali fondate sulla reciprocità, da attestazioni di organismi scientifici internazionali operanti nel settore e dall'Organizzazione mondiale della sanità, in armonia con le disposizioni della presente legge.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adeguamenti normativi e all'emanazione delle disposizioni di attuazione della disciplina sulle medicine e sulle pratiche non convenzionali in conformità alle disposizioni della presente legge.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere all'interno delle aziende sanitarie, delle strutture universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), servizi ambulatoriali e ospedalieri nell'ambito delle medicine e delle pratiche non convenzionali. A tal fine, per una adeguata programmazione sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, valutano l'esperienza maturata in materia in altri Stati membri dell'Unione europea.

ART. 2.

(Accreditamento delle associazioni e società scientifiche di riferimento delle professioni sanitarie non convenzionali).

1. In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro della salute, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare le associazioni, con qualsiasi forma giuridica costituite, e le società scientifiche di riferimento di ciascuna delle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15. A tale fine le associazioni e le società scientifiche interessate presentano apposita domanda al Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali ricorsi possono essere presentati, sia dai soggetti interessati che da soggetti terzi, alla Commissione permanente di cui all'articolo 4, che li trasmette al Ministro della salute per la decisione finale, corredandole di proprio parere vincolante ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera *h*).

2. Successivamente all'insediamento della Commissione permanente di cui all'articolo 4, il Ministro della salute, con le stesse modalità di cui al comma 1, provvede ad accreditare nuove associazioni e società scientifiche di riferimento di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali, entro tre mesi dalla data di espressione del parere previsto all'articolo 5, comma 1, lettera *h*).

3. Sono accreditate le associazioni e le società scientifiche, costituite da professionisti qualificati nelle rispettive discipline, che, alla data della richiesta di accreditamento, hanno svolto in modo continuativo la loro attività da almeno quattro anni. Ai fini dell'accREDITamento viene valutata la documentazione relativa all'attività svolta dalla fondazione di tali associazioni e società scientifiche, nel campo dell'informazione rivolta a utenti e ad operatori, della formazione professionale, della ricerca scientifica, clinica e di base, della promozione sociale nella disciplina non convenzionale

specifica, nonché la produzione di pubblicazioni, articoli e libri, materiale video ed informatico, tenuto conto anche di quanto previsto al comma 9 dell'articolo 1.

4. Presso il Ministero della salute è istituito l'elenco delle associazioni e delle società scientifiche accreditate. Le associazioni e le società scientifiche inserite nell'elenco costituiscono tavoli di consultazione denominati «consulte delle associazioni di MnC», distinti per le singole discipline di cui agli articoli 6 e 15. Ai lavori delle consulte partecipano un rappresentante per ciascuna delle associazioni e delle società scientifiche accreditate, uno per il Ministero della salute e uno per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le consulte inoltrano al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la richiesta per l'istituzione della qualifica di esperto di cui all'articolo 6, e nomina i rappresentanti di ciascuna disciplina di cui al medesimo articolo 6 e all'articolo 15, presso le commissioni previste dalla presente legge.

5. In sede di prima attuazione della presente legge, nelle more della costituzione degli ordini e degli albi professionali di cui all'articolo 16, le consulte provvedono, qualora necessario, a nominare rappresentanti degli albi e degli ordini nelle commissioni previste dalla presente legge.

ART. 3.

(Composizione del Consiglio superiore di sanità. Qualificazione professionale).

1. Il Ministro della salute, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla modifica della composizione del Consiglio superiore di sanità, al fine di garantire la presenza, tra i componenti non di diritto, di sei rappresentanti delle medicine e delle pratiche non convenzionali, quattro per le discipline di cui all'articolo 6 e due per le discipline di cui all'articolo 15, designati dalla Commissione permanente di cui all'articolo 4.

2. Agli operatori delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui agli articoli 6 e 15 della presente legge, è consentito definire pubblicamente la loro qualificazione professionale e il titolo conseguito, nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali).

1. È istituita, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di seguito denominata «Commissione permanente».

2. La Commissione permanente è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) quattro membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- e) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari;
- f) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;
- g) due membri designati dalle Federazioni degli ordini professionali previsti all'articolo 16;
- h) tre rappresentanti degli operatori delle discipline bio-naturali designati dalla Commissione nazionale delle discipline bio-naturali di cui all'articolo 24;
- i) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;

l) un membro designato di concerto dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

m) due docenti universitari esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designati dal Ministro della salute;

h) tre rappresentanti delle strutture territoriali e ospedaliere pubbliche di medicina non convenzionale designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

o) undici rappresentanti designati di concerto dalle associazioni e delle società scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui nove per le professioni sanitarie di cui all'articolo 6, di cui uno per l'omeopatia a indirizzo unicista e uno per l'omeopatia a indirizzo pluralista, e due per le professioni sanitarie di cui all'articolo 15.

3. Il numero dei membri di cui alla lettera o) del comma 2 della Commissione permanente può essere ampliato, con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'accreditamento di nuove associazioni e società scientifiche di riferimento delle discipline di cui al comma 2 dell'articolo 6.

4. La Commissione permanente dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.

5. L'attività e il funzionamento della Commissione permanente sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

6. Il Ministro della salute trasmette annualmente una relazione al Parlamento sul funzionamento e sull'attività della Commissione permanente.

ART. 5.

(Compiti della Commissione permanente).

1. La Commissione permanente svolge i seguenti compiti:

a) promuove e coordina, nell'ambito delle attività di ricerca di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici delle medicine e delle pratiche non convenzionali;

b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;

c) elabora linee guida per l'integrazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private;

d) verifica e approva i programmi di studio delle università degli studi, statali e non statali, delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati sia riconosciuti che accreditati;

e) cura l'osservanza delle normative concernenti le professioni esercitate dagli operatori di cui alla presente legge;

f) adotta i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza delle professioni esercitate dagli operatori di cui alla presente legge;

g) esprime parere vincolante per l'inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea di cui al comma 7 dell'articolo 1, sentite le commissioni per la formazione di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 17, comma 2;

h) esprime parere vincolante per l'accreditamento delle nuove associazioni e società scientifiche, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 2, sentite le commissioni per la formazione di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 17, comma 2, ed esprime parere vincolante per la valutazione dei ricorsi di cui al comma 1 dell'articolo 2;

i) esprime parere al Ministro della salute per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti nelle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15 e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le discipline bio-naturali di cui all'articolo 21 conseguiti dopo la data di entrata in

vigore della presente legge, nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, stabilendo i criteri e le modalità di valutazione, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione e della Commissione nazionale per le discipline bio-naturali;

l) designa i propri rappresentanti all'interno del Consiglio superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, su proposta dei rappresentanti delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali;

m) esprime parere vincolante al Ministro della salute per il riconoscimento del *master* di esperto nelle medicine non convenzionali di cui all'articolo 6, nonché per l'equipollenza del titolo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, previo parere vincolante della commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 14;

n) esprime parere vincolante al Ministro della salute per il riconoscimento del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15, nonché per l'equipollenza del titolo, di cui al comma 1 dell'articolo 17 conseguito precedentemente e nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20, previo parere vincolante della commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo;

h) propone gli obiettivi formativi per la ECM degli operatori delle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15 e nomina un rappresentante per ciascuna delle medesime discipline all'interno della Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

o) trasmette annualmente una relazione al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'attività svolta.

2. Il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le loro competenze, provvedono con proprio decreto al riconoscimento dei titoli di cui alle lettere *i)*, *m)* e *n)* del comma 1.

3. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione permanente costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei relativi fondi.

CAPO II.

ESPERTI NELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN ODONTOIATRIA E IN MEDICINA VETERINARIA

ART. 6.

(Istituzione della qualifica di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).

1. Fermo restando che, nel supremo interesse della salute dei cittadini e a tutela della collettività, la diagnosi, la cura e la terapia, nonché l'esercizio delle medicine non convenzionali di cui al presente articolo, sono atti medici, è istituita la qualifica di esperto nelle medicine non convenzionali, esercitate esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, su richiesta delle associazioni e delle società scientifiche accreditate ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.

2. Le qualifiche di esperto comprendono i seguenti indirizzi:

- a)* agopuntura;
- b)* fitoterapia;
- c)* medicina omeopatica;
- d)* omotossicologia;
- e)* medicina antroposofica;

- f) farmacoterapia tradizionale cinese;
- g) ayurveda;
- h) medicina tradizionale tibetana;
- i) medicina manuale.

3. Possono essere istituite nuove qualifiche di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria, su richiesta delle associazioni e delle società scientifiche accreditate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2.

ART. 7.

(Comunicazione agli Ordini professionali dei laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria ed in medicina veterinaria).

1. I laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria, già abilitati all'esercizio delle relative professioni, che hanno conseguito, ai sensi dell'articolo 8, il *master* di esperto delle professioni sanitarie non convenzionali, rilasciato dalle Università degli studi statali e non statali e dagli istituti di formazione pubblici e privati, possono comunicarlo agli ordini professionali di appartenenza.

ART. 8.

(Formazione degli esperti e commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).

1. Le università degli studi statali e non statali nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono corsi di formazione per il rilascio del *master* di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati di cui all'articolo 6, previo parere vincolante della commissione per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi della lettera a) comma 4 dell'articolo 9, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, secondo le tipologie indicate all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Gli istituti di formazione pubblici e privati, singolarmente o in associazione, che possono attestare, attraverso idonea documentazione, l'attività svolta, il *curriculum* del corpo docente e la continuità operativa, previo parere vincolante della commissione per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo, possono istituire corsi di formazione per il rilascio del *master* di esperto nelle medicine non convenzionali di cui all'articolo 6 riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400. Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b).

3. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la commissione per la formazione per le medicine non convenzionali per gli indirizzi di cui all'articolo 6, che svolge i compiti di cui all'articolo 9.

4. La commissione per la formazione di cui al comma 3 è composta da ventitre membri nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

- a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

e) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari;

f) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;

g) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;

h) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

i) due docenti universitari, esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali, designati dal Ministro della salute;

l) dieci membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine non convenzionali di cui all'articolo 2 per ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6. Per quanto concerne la medicina omeopatica, gli indirizzi unicista e pluralista devono essere ugualmente rappresentati.

5. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 4 sono membri permanenti della commissione per la formazione, per ognuno dei quali sono anche nominati due membri supplenti; i membri di cui alla lettera l) del medesimo comma 4 sono nominati per ogni indirizzo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 e partecipano alle riunioni della commissione soltanto quando vengono discussi argomenti relativi agli indirizzi che essi rappresentano.

6. La commissione per la formazione, di cui al comma 3, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario della commissione per la formazione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.

7. L'attività ed il funzionamento della commissione per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

ART. 9.

(Compiti della commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).

1. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 provvede alla definizione scientifica e all'inquadramento nosologico, in relazione all'approccio diagnostico-terapeutico e alla delimitazione del campo di intervento degli esperti nelle medicine non convenzionali di cui all'articolo 6.

2. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 8, definisce:

a) sulla base dei principi di cui al comma 3, i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di formazione per il rilascio del *master* di esperto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8;

b) le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di studio svolti dalle Università degli studi, statali e non statali, e dagli istituti di formazione pubblici e privati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, nonché le modalità di accreditamento per l'iscrizione al registro di cui alla lettera c) del presente comma; possono essere accreditati anche docenti stranieri che documentano una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;

c) i criteri per la tenuta del registro dei docenti;

d) i criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 5 dell'articolo 1.

3. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, si attiene ai seguenti principi:

a) i corsi di studio devono comprendere un iter di formazione, una prova pratica e la discussione finale di una tesi;

b) la durata dei corsi di formazione per il rilascio del *master* di esperto non può essere inferiore a tre anni, per un numero di ore complessivo specifico per ciascun indirizzo ma comunque non inferiore al conseguimento di sessanta crediti formativi, con almeno seicento ore di lezione frontale;

c) le Università degli studi statali e non statali e gli istituti di formazione pubblici e privati devono garantire lo svolgimento dell'*iter* di formazione specifico e il programma fondamentale di insegnamento; i medesimi istituti devono altresì assicurare un numero minimo di almeno cinque docenti;

d) il *master* di esperto è rilasciato solo al termine dell'*iter* completo di formazione;

e) per l'iscrizione ai relativi corsi di formazione per il rilascio del *master* di esperto, nell'ambito delle rispettive competenze, è richiesta la laurea in medicina e chirurgia, o la laurea in odontoiatria o la laurea in medicina veterinaria.

4. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 svolge inoltre i seguenti compiti:

a) esprime parere vincolante per l'istituzione dei corsi di formazione per il rilascio del master di esperto;

b) esprime parere vincolante per la revoca del riconoscimento degli istituti di formazione pubblici e privati, per il venire meno dei requisiti in relazione alla mancata conformità alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3;

c) esprime parere vincolante per l'accREDITAMENTO delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati;

d) esprime parere, su richiesta della Commissione permanente, per l'inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 5;

e) esprime parere, su richiesta della Commissione permanente, per l'accREDITAMENTO di nuove associazioni e società scientifiche di riferimento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché per il ricorso ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'articolo 5;

f) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti, di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 per le qualifiche di esperto.

5. La commissione per la formazione, di cui al comma 3 dell'articolo 8, presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

ART. 10.

(Medicinali non convenzionali).

1. Presso l'Agenzia italiana del farmaco, in seguito denominata «Agenzia», di cui all'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la commissione per i medicinali non convenzionali utilizzati per l'esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali per gli indirizzi della fitoterapia, della medicina omeopatica, dell'omotossicologia, della medicina antroposofica, della farmacoterapia tradizionale cinese, dell'ayurveda, della medicina tradizionale tibetana esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria nelle rispettive sfere di competenza.

2. La commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) definisce i criteri di qualità, di sicurezza e di efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali utilizzati per l'esercizio professionale di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1, valutandone la rispondenza e i requisiti fissati dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

b) ai fini di cui alla lettera a) esprime parere ai sensi del comma 3;

c) provvede all'elaborazione degli elenchi o dei prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi delle medicine non convenzionali di cui al comma 1;

d) esprime parere per la pubblicazione degli elenchi o dei prontuari farmaceutici specifici di cui alla lettera *c)*, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11;

e) esprime parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, per i medicinali già presenti in commercio, relativi alle discipline di cui al comma 1 o per i quali le normative specifiche prevedono una procedura semplificata di registrazione valutandone la rispondenza ai requisiti fissati dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

f) esprime parere sulle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi medicinali, diversi da quelli indicati alla lettera *e)*, sulla base dei risultati delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche di cui al comma 3;

g) esprime parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea e presenti nel mercato europeo da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 11;

h) fornisce pareri tecnici in occasione della trattazione in sede comunitaria della procedura e dei criteri per la registrazione e l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui alla presente legge;

i) definisce le linee di indirizzo delle attività di farmacovigilanza di cui al comma 3 dell'articolo 11;

l) definisce i criteri ed esprime il parere all'Agenzia ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'inserimento delle indicazioni d'uso tradizionale nelle confezioni dei medicinali non convenzionali, e definisce le modalità per la pubblicità anche presso il pubblico, nel rispetto delle norme vigenti per la categoria dei medicinali di automedicazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 11;

m) trasmette annualmente una relazione al Ministro della salute sull'attività svolta.

3. Previo parere vincolante della commissione di cui al comma 1, sulla base dei criteri fissati dalla stessa, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia, definisce con proprio decreto le modalità di esecuzione delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche atte ad accertare i requisiti di qualità, di sicurezza e di efficacia dei medicinali non convenzionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

4. La Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci prevista dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, è integrata da tre esperti di medicine non convenzionali nominati dal Ministro della salute che partecipano alle riunioni della Commissione solo in caso di trattazione di argomenti concernenti i medicinali utilizzati nell'esercizio professionale di dette medicine.

5. La commissione di cui al comma 1 è composta da ventotto membri, nominati, con decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzione di presidente;

b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

e) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari;

f) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;

g) due membri designati dall'Agenzia italiana del farmaco;

h) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;

i) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

l) due esperti nella produzione, nella commercializzazione e nel controllo dei medicinali non convenzionali, con esperienza professionale documentata, designati di concerto dalle associazioni dei produttori dei farmaci non convenzionali;

m) due esperti nella ricerca farmacologica e clinica nel campo delle medicine non convenzionali, designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate per gli indirizzi di cui al comma 1;

n) dodici membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine non convenzionali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 1.

6. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), ed m) del comma 5 sono membri permanenti della commissione per i medicinali non convenzionali, per ognuno dei quali sono anche nominati due membri supplenti; i membri di cui alla lettera n) del medesimo comma 5 sono nominati per ognuno degli indirizzi di cui al comma 1 e partecipano alle riunioni della commissione soltanto quando vengono discussi argomenti relativi agli indirizzi che essi rappresentano.

7. La commissione di cui al comma 1 trasmette periodicamente le decisioni di interesse generale alla Commissione permanente nonché all'Agenzia e presenta al Ministro della salute un rapporto annuale sul lavoro svolto.

8. La commissione di cui al comma 1 dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.

9. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 1 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

ART. 11.

(Indicazioni d'uso tradizionale. Elenchi dei medicinali non convenzionali. Norme per la farmacovigilanza).

1. Le imprese produttrici possono richiedere all'Agenzia l'autorizzazione per l'inserimento delle indicazioni d'uso tradizionale nelle confezioni e la pubblicizzazione presso il pubblico dei medicinali non convenzionali di cui al comma 1 dell'articolo 10 della presente legge, già registrati o autorizzati; l'autorizzazione è rilasciata dall'Agenzia sentito il parere della Commissione di cui al citato articolo 10.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite l'Agenzia e la commissione di cui all'articolo 10, che esprime parere ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso articolo 10, autorizza la pubblicazione degli elenchi di ciascuna delle medicine non convenzionali. Gli elenchi dei medicinali non convenzionali sono aggiornati almeno ogni due anni.

3. Il monitoraggio continuo di eventuali reazioni avverse da medicinali non convenzionali deve essere condotto secondo le linee di indirizzo di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 10.

4. Le segnalazioni di cui al comma 3 devono essere inviate all'Agenzia attraverso il servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria locale competente.

ART. 12.

(Regime di fornitura dei medicinali non convenzionali).

1. Ai fini della fornitura dei medicinali non convenzionali si applica l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

ART. 13.

(Imposta sul valore aggiunto sui medicinali non convenzionali).

1. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai medicinali non convenzionali non può essere superiore all'aliquota massima prevista dalla legislazione vigente per le altre preparazioni medicinali.

ART. 14.

(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza del master di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).

1. Su richiesta degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia che nei Paesi membri dell'Unione Europea e in paesi Terzi, e limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei quattro anni successivi alla medesima data, ai fini dell'equipollenza del proprio titolo di studio al *master* di esperto di cui agli articoli 6 e 8. Il riconoscimento è effettuato dal Ministro della salute ai sensi del comma 5, previo parere vincolante della commissione di cui al comma 2 e della Commissione permanente. L'interessato può comunicare l'ottenuto riconoscimento agli Ordini professionali di appartenenza.

2. Presso il Ministero della salute senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita un'apposita commissione per la valutazione dei titoli posseduti ai fini del riconoscimento e dell'equipollenza al *master* di esperto nelle professioni sanitarie non convenzionali, ai sensi del comma 1.

3. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste, in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1;

b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta;

c) valuta il *curriculum* professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;

d) qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti di cui alle lettere b) e c), stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le Università degli studi statali e non statali, o presso gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;

e) esprime parere vincolante alla Commissione permanente, in merito al riconoscimento del *master* di esperto, ai sensi della lettera m), del comma 1 dell'articolo 5.

4. La commissione di cui al comma 2 è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzione di presidente;

b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) due membri, esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali, designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in rappresentanza dei medici chirurghi;

e) un membro, esperto nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali, designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in rappresentanza degli odontoiatri;

f) un membro esperto nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designato dalla Federazione degli Ordini dei medici veterinari;

g) due docenti universitari, esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

h) due membri per ciascuna degli indirizzi di cui all'articolo 6 designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine non convenzionali. Per quanto concerne la medicina omeopatica gli indirizzi unicista e pluralista devono essere ugualmente rappresentati.

5. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1.

6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica sei anni, al termine dei quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.

7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

8. La commissione di cui al comma 2 presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

CAPO III.

PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRACTICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA

ART. 15.

(Riconoscimento delle professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico e di osteopata).

1. Sono riconosciute le professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico e di osteopata esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia.

2. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di laureato in chiropratica e la denominazione di osteopata è equivalente a quella di laureato in osteopatia.

ART. 16.

(Ordini ed albi professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).

1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Ordini e gli albi professionali per ognuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15, ai quali si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.

2. Possono iscriversi ai rispettivi albi di cui al comma 1 i laureati di cui all'articolo 15 che hanno conseguito il diploma di laurea rilasciato dalle Università degli studi statali e non statali di cui al comma 1 dell'articolo 17 e che hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

3. Le iscrizioni agli albi professionali di cui al comma 1 sono obbligatorie per l'esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia.

4. Agli iscritti agli albi di cui al presente articolo si applica l'articolo 622 del codice penale.

ART. 17.

(Formazione e commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e, dai laureati in osteopatia).

1. Le Università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge,

istituiscono, in conformità alla normativa vigente in materia di studi di livello universitario, corsi per il rilascio del diploma di laurea specialistica nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati di cui all'articolo 15, previo parere vincolante della commissione per la formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera *a*). La formazione prevista dai predetti corsi avviene anche presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati, mediante appositi protocolli di intesa stipulati con le Regioni e con le Università degli studi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Le Università degli studi rilasciano i titoli di laurea specialistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509.

2. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la commissione per la formazione per ognuno degli indirizzi di cui all'articolo 15, che svolge i compiti di cui all'articolo 18.

3. La commissione per la formazione di cui al comma 2 è formata da diciassette membri nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è composta da:

- a*) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
- b*) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c*) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d*) un membro designato dall'Ordine professionale dei chiropratici;
- e*) un membro designato dall'Ordine professionale degli osteopati;
- f*) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
- g*) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
- h*) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia designati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- i*) sei membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali, per ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 15.

4. I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del comma 3 sono membri permanenti della commissione per la formazione di cui al comma 2, per ognuno dei quali sono anche nominati membri supplenti; i membri di cui alla lettera *i*) sono nominati per ogni professione sanitaria di cui all'articolo 15 e partecipano alle riunioni della commissione soltanto quando vengono discussi argomenti relativi agli indirizzi che essi rappresentano.

5. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati per una sola volta. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.

6. L'attività e il funzionamento della commissione per la formazione di cui al comma 2 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

ART. 18.

(Compiti della commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).

1. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 17, stabilisce:

- a*) i principi generali per la definizione dei codici deontologici delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15;

b) sulla base dei principi di cui al comma 2, i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17;

c) le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17, nonché le modalità di accreditamento per l'iscrizione al registro di cui alla lettera d) del presente comma; possono essere accreditati anche docenti stranieri che documentano una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;

d) i criteri per la tenuta del registro dei docenti;

e) i criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati.

2. La commissione per la formazione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi:

a) i corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17 devono comprendere un *iter* di formazione, una prova pratica e la discussione finale di una tesi di laurea;

b) la durata dei corsi di laurea non deve essere inferiore a cinque anni accademici, con un biennio in comune con la facoltà di medicina e chirurgia, per un numero di ore complessivo non inferiore al conseguimento di 300 crediti formativi, con almeno 3000 ore di lezione frontale;

c) le Università degli studi statali e non statali devono garantire lo svolgimento dei corsi di laurea ed il programma fondamentale di insegnamento;

d) i diplomi di laurea delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15 sono rilasciati solo al termine dell'*iter* completo di formazione;

e) per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17 è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore o di un titolo equiparato.

3. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, tiene conto degli *standard* educativi riconosciuti dalle associazioni europee di rappresentanza dei chiropratici e degli osteopati.

4. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 svolge inoltre i seguenti compiti:

a) esprime parere vincolante per l'istituzione dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17;

b) esprime parere vincolante per l'accREDITAMENTO delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati.

c) esprime, su richiesta della Commissione permanente, parere per l'inserimento delle materie di insegnamento dei corsi di laurea, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 5;

d) esprime parere, su richiesta della Commissione permanente, per l'accREDITAMENTO di nuove associazioni e società scientifiche di riferimento, nonché per il ricorso, ai sensi della lettera h) del comma 1, dell'articolo 5;

e) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), per le professioni sanitarie non convenzionali, anche in relazione alla necessità di sostenere o meno l'esame di abilitazione necessario ai fini dell'iscrizione ai rispettivi Ordini e albi professionali.

5. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

ART. 19.

(Profili e competenze professionali dei laureati in chiropratica e dei laureati in osteopatia).

1. I chiropratici svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività diretta alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia dei disturbi funzionali, delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico attraverso la chinesioterapia applicata nonché metodiche manuali, in particolare attraverso tecniche specifiche di manipolazione articolare, di

aggiustamento e di supporto meccanico, fisico, energetico e nutrizionale. La chiropratica prevede la possibilità, a fini diagnostici, di richiesta di esami strumentali e per immagini ed ematochimici, quale supporto all'attività professionale, fermo restando il divieto di prescrivere farmaci o interventi di tipo chirurgico.

2. Gli osteopati svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività di prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi funzionali e delle patologie dolorose del sistema neuro-muscolo-scheletrico. L'intervento terapeutico prevede approcci manuali sul citato sistema neuro-muscolo-scheletrico, attraverso specifiche tecniche di manipolazioni articolari, mobilizzazioni, trazioni manuali e interventi sui tessuti molli, nonché tecniche dolci di inibizione e di mobilizzazione del sistema viscerale e cranio-sacrale, unitamente a kinesiologia applicata, esercizi terapeutici, di educazione e di prevenzione della salute mediante un approccio energetico e nutrizionale. L'osteopatia prevede la possibilità, a fini diagnostici, di richiesta di esami strumentali e per immagini ed ematochimici, quale supporto all'attività professionale, fermo restando il divieto di prescrivere farmaci o interventi di tipo chirurgico.

ART. 20.

(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).

1. Su richiesta degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia e che nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei sei anni successivi alla medesima data, ai fini dell'equipollenza del proprio titolo di studio al diploma di laurea di cui agli articoli 15 e 17. Il riconoscimento è effettuato dal Ministro della salute, ai sensi del comma 5, previo parere vincolante della commissione di cui al comma 2 e della Commissione permanente. I soggetti che hanno ottenuto l'equipollenza al diploma di laurea del titolo di studio conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi al rispettivo Ordine professionale; coloro che conseguano il titolo di studio in Italia dopo tale data devono comunque sostenere l'esame di abilitazione per l'iscrizione al rispettivo Ordine ed albo professionale, ai sensi dell'articolo 16.

2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita un'apposita commissione per la valutazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali, ai sensi del comma 1.

3. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste, in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1;

b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta; non aver conseguito il diploma di scuola media superiore o equiparato non costituisce comunque causa ostativa;

c) valuta il *curriculum* professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;

d) qualora non ritenga sufficienti i requisiti posseduti di cui alle lettere b) e c), stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le Università degli studi statali e non statali e presso gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;

e) esprime parere vincolante alla Commissione permanente, in merito al riconoscimento del diploma di laurea ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n).

4. La commissione di cui al comma 2 è composta dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzione di presidente;

b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) un membro in designato dall'Ordine dei chiropratici di cui all'articolo 16;
- e) un membro in designato dall'Ordine degli osteopati di cui all'articolo 16;
- f) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia designati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- g) tre membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali per ognuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 15.

5. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1.

6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica otto anni, al termine dei quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.

7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

8. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

CAPO IV

OPERATORI PROFESSIONALI DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI

ART. 21.

(Definizione e individuazione delle discipline bio-naturali).

1. Sono definite discipline bio-naturali le pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e quindi volte a generare una migliore qualità della vita. Le discipline bio-naturali hanno inoltre le finalità di favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e di stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. Fermo restando tali caratteristiche di base comuni, ogni disciplina utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine.

2. Le discipline bio-naturali sono articolate nei seguenti indirizzi:

- a) naturopatia;
- b) *shiatzu*;
- c) riflessologia;
- d) massaggio cinese *tui na-qigong*;
- e) massaggio ayurvedico;
- f) pranopratica;
- g) *reiki*.

ART. 22.

(Profili e competenze professionali degli operatori delle discipline bio-naturali).

1. È individuato il profilo professionale dell'operatore delle discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21.

2. Il profilo professionale degli operatori di ciascuno degli indirizzi delle discipline bio-naturali è il seguente:

a) l'operatore professionale naturopata può intervenire sulla persona in stato di salute nell'ambito dell'educazione, prevenzione e assistenza al benessere della persona, con metodiche manuali, bioenergetiche e nutrizionali. L'operatore naturopata opera attraverso l'educazione-informazione sui principi dell'alimentazione naturale, sull'igiene della persona, sull'attività fisica e sui corretti stili di vita, attraverso l'educazione all'abitare, secondo i principi della bio-architettura, l'utilizzo di tecniche di massaggio, di rilassamento e di respirazione. Sono comunque espressamente proibiti sia la prescrizione di farmaci e di prodotti erboristici, sia la effettuazione di qualsiasi forma di manipolazione chiropratica e osteopatica;

b) l'operatore professionale dello *shiatsu*, tecnica manuale non invasiva di origine estremo-orientale, con diversi stili e metodiche operative, opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso la pressione di punti specifici, stiramenti e manovre di mobilitazione attiva e passiva. L'insieme di specifici percorsi formativi, le competenze acquisite, le metodiche applicate e gli obiettivi degli operatori professionali dello *shiatsu* non coincidono, né sono in conflitto con altre figure professionali appartenenti al settore sanitario e non;

c) l'operatore professionale di riflessologia, opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene con tecniche, anche di massaggio orientale, prevalentemente attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano e del pollice in particolare, dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria ritmica;

d) l'operatore professionale del *tui nà-qigong*, disciplina finalizzata alla conservazione e al recupero dello stato di benessere, opera attraverso un insieme di tecniche manuali tradizionali cinesi volte al riequilibrio e all'armonizzazione dell'energia. L'operatore *tui na-qigong* durante il massaggio si avvale di una serie di strumenti che sono essenzialmente le dita, le mani e i gomiti, con cui si esercitano stimolazioni diverse, con o senza l'ausilio degli strumenti tradizionali, per riequilibrare l'energia vitale. L'operatore inoltre insegna tecniche di automassaggio e di autostimolazione dei punti energetici e informa anche sui corretti stili di vita e sulla idonea alimentazione secondo i principi della tradizione cinese;

e) l'operatore professionale del massaggio ayurvedico agisce mantenendo il benessere del complesso corpo-mente e prevenendo le malattie, contribuendo a fortificare le difese immunitarie, a disintossicare l'organismo e a rilassare profondamente. Nell'ambito delle varie tecniche di stimolazione e di manualità da applicare sulla base dei principi dell'antica filosofia indiana e dell'attenta osservazione del soggetto, la scelta è effettuata in base alla condizione energetica dell'individuo da trattare;

f) l'operatore professionale di pranopratica opera con un intervento non invasivo attraverso l'apposizione delle mani a piccola distanza dal corpo, per stimolare il processo di autoguarigione e di armonizzazione, al fine di ottenere l'equilibrio bioenergetico e lo stato di benessere della persona;

g) l'operatore professionale del *reiki*-stimola l'armonizzazione dell'energia vitale della persona attraverso l'imposizione manuale, senza un contatto fisico con la persona che riceve il trattamento, e induce benefici a livello fisico, psicologico ed energetico promuovendo un miglioramento globale della salute.

3. Gli operatori professionali delle discipline bio-naturali svolgono, con titolarità e autonomia professionale nell'ambito delle proprie competenze, le attività dirette alla prevenzione primaria e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva; non effettuano diagnosi, né alcuna attività di tipo sanitario, non utilizzano farmaci, e la loro attività professionale si esplica nella promozione del benessere, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane e a maggiore consapevolezza di comportamenti rispettosi dell'ambiente.

ART. 23.

(Formazione professionale e accreditamento degli enti formativi delle discipline bio-naturali).

1. All'esercizio delle discipline bio-naturali si accede con un percorso di formazione e di abilitazione definito nei suoi principi fondamentali dalla presente legge.

2. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale dell'operatore professionale delle discipline bio-naturali è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore o di un titolo equiparato alla data di iscrizione al corso.

3. Il monte ore minimo per la formazione professionale è pari a 1200 ore all'interno di un corso di almeno 3 anni.

4. La didattica è strutturata per moduli e aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

a) un modulo di base;

b) un modulo professionalizzante.

5. Il modulo di base, di almeno 300 ore, prevede la formazione teorica generale e di base, comprendente i modelli culturali e scientifici convenzionali ed è comune ai diversi indirizzi.

6. Il modulo professionalizzante, di almeno 900 ore, prevede per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, la formazione teorica specifica, esercitazioni teorico-pratiche, *stage* formativi e tirocinio.

7. Il corso formativo si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e partecipazione agli esami di idoneità il cui esito positivo abilita alla professione e costituisce il presupposto per il conseguimento del diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei profili professionali di cui al comma 2 dell'articolo 22, e conformemente agli *standard* formativi definiti dal presente articolo, promuovono e autorizzano i corsi professionali a cura degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 del presente articolo, esercitando il controllo sul corretto svolgimento di tali attività formative.

9. Il programma del corso formativo di ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, è definito dalla Commissione di cui all'articolo 24.

10. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, gli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali. Ai fini dell'accreditamento, solo in sede di prima attuazione della presente legge, gli istituti di formazione delle discipline bio-naturali devono documentare una comprovata esperienza e un'attività formativa continuativa di almeno 4 anni nel settore e nella disciplina di riferimento. Successivamente all'insediamento della Commissione nazionale di cui all'articolo 24, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'accreditamento degli istituti previo parere vincolante della stessa Commissione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 25.

11. Eventuali ricorsi in tema di accreditamento possono essere presentati sia dai soggetti interessati che da soggetti terzi alla Commissione nazionale di cui all'articolo 24, che li trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la decisione finale, corredandole di proprio parere vincolante ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera m).

ART. 24.

(Commissione nazionale delle discipline bio-naturali).

1. È istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale delle discipline bio-naturali, di seguito denominata «Commissione nazionale».

2. La composizione della Commissione nazionale, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di intesa con il Ministro della salute, e con la Conferenza Stato-Regioni deve prevedere rappresentanti degli stessi Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, nonché delle Regioni designati dalla medesima Conferenza, del tribunale per i diritti del malato, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge del 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, e di ciascuna delle discipline di cui al comma 2 dell'articolo 21, designati di concerto dagli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 dell'articolo 23.

3. La Commissione nazionale dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.

4. L'attività e il funzionamento della Commissione nazionale sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

ART. 25.

(Compiti della Commissione nazionale per le discipline bio-naturali).

1. La Commissione nazionale svolge i seguenti compiti:

a) definisce, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di formazione comuni e specifici delle singole discipline di cui al comma 2 dell'articolo 21;

b) definisce i criteri per l'accredimento degli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali ed esprime parere vincolante al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) definisce le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi formativi delle discipline bio-naturali, nonché le modalità di accreditamento per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 27 della presente legge, non escludendo la possibilità di avvalersi di docenti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;

d) esprime parere vincolante al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del riconoscimento dei titoli, ai sensi del comma 3 dell'articolo 26;

e) definisce i criteri per la tenuta dei registri regionali degli operatori e dei docenti delle discipline bio-naturali accreditati, nonché degli elenchi degli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali accreditati previsti dall'articolo 27;

f) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti, di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5;

g) stabilisce eventuali nuovi criteri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 26 per il riconoscimento dei titoli di studio degli operatori professionali delle discipline bio-naturali conseguiti precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

h) effettua ogni anno un'attività di monitoraggio delle modalità applicative e del livello di diffusione delle discipline bio-naturali;

i) definisce i principi generali del codice deontologico degli operatori professionali delle discipline bio-naturali che deve comunque prevedere l'obbligo dell'aggiornamento permanente, il dovere della corretta informazione agli utenti in relazione alla qualifica professionale posseduta e alle caratteristiche della disciplina utilizzata, nonché l'obbligo della richiesta dell'intervento del medico e di seguirne le indicazioni in caso di riscontro di possibili patologie in atto;

l) definisce percorsi formativi specifici per gli operatori delle professioni sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o diplomi equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136;

m) esamina i ricorsi degli istituti pubblici e privati di formazione delle discipline bio-naturali in tema di accreditamento e trasmette parere vincolate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

n) designa i rappresentanti degli operatori delle discipline bio-naturali quali membri della Commissione permanente ai sensi della lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 4.

2. La commissione nazionale presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e alla Conferenza Stato-Regioni ed Autonomie Locali un rapporto annuale sul lavoro svolto.

ART. 26.

(Norme transitorie).

1. La Commissione nazionale di cui all'articolo 24 stabilisce le modalità per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei titoli di studio degli operatori professionali delle discipline bio-naturali, conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia che nei paesi membri dell'Unione Europea e in paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei 4 anni successivi alla medesima data, sente legge, ai fini dell'equipollenza del titolo al diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, e al comma 7 dell'articolo 23.

2. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1 la Commissione nazionale valuta gli attestati di qualificazione professionale posseduti dal candidato e rilasciati dagli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali accreditati e, in assenza di questi, tiene conto dell'attività professionale svolta continuativamente da almeno cinque anni. Valutati inoltre il *curriculum* professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, la stessa commissione, qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti, stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso i citati istituti. Non avere conseguito il diploma di scuola media superiore non costituisce causa ostativa al riconoscimento del titolo.

3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della commissione nazionale ai sensi della lettera *d)* del comma 1, dell'articolo 25, provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 27.

(Registri e elenchi delle discipline bionaturali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge appositi registri regionali degli operatori e dei docenti delle discipline bio-naturali accreditati, nonché gli elenchi degli istituti pubblici e privati di formazione delle discipline bio-naturali accreditati operanti sul rispettivo territorio.

2. Per l'esercizio professionale delle DBN di cui al comma 2 dell'articolo 21 è obbligatoria l'iscrizione ai registri regionali di cui al comma 1.

CAPO V.

NORME FINALI

ART. 29.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Governo trasmette ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 30.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.